



Decreto n.1266 del 15 Luglio 2015

Procedimenti espropriativi e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione degli: Edifici Scolastici Temporanei (EST), Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR) relativi alla proprietà del sig. Bertoli Luigi a Mirandola. Conferma dell'approvazione della proposta transattiva di cui al decreto n. 369 del 26/02/2015.

Richiamato in toto, nelle premesse e nella parte dispositiva, il decreto del Commissario Delegato n. 369 del 26/02/2015 con il quale si disponeva di approvare la proposta transattiva avanzata dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato a risoluzione di tutte le controversie in atto e future relative ai procedimenti espropriativi e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione degli: Edifici Scolastici Temporanei (EST), Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), inerenti la proprietà del sig. Bertoli Luigi sita in comune di Mirandola (MO);

Considerato che a seguito di tale approvazione le parti si sono ulteriormente incontrate, da ultimo il 27/02/2014 presso la sede del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato, in Viale Aldo Moro 52 - Bologna, senza che si giungesse alla conclusione della transazione per mancanza di volontà da parte del Sig. Bertoli Luigi;

Rilevato che il Commissario Delegato ha manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione bonaria del contenzioso inviando al Sig. Bertoli Luigi ed ai suoi legali la proposta di atto transattivo con nota CR/2015/9534 del 05/03/2015 e rendendosi disponibile per la firma della stessa entro il 30/03/2015;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota Prot. n. CTZ/0013765 del 13/03/2015, assunta al protocollo del Commissario Delegato CR/2015/11429 del 16/03/2015, ha trasmesso, al Commissario medesimo, il provvedimento CTZ/119/2013 - D.P.R. 697 del 10 febbraio 2015 con il quale il Presidente della Repubblica ha accolto il ricorso, presentato dal Sig. Bertoli Luigi, avverso l'ordinanza di localizzazione delle aree per la realizzazione delle soluzioni abitative temporanee (ordinanza n. 43/2012);

Rilevato che entro la data del 30/03/2015 non è giunta alcuna comunicazione da parte del Sig. Bertoli Luigi e dei suoi legali, l'Autorità Espropriante ha dato inizio all'iter di rinnovo della procedura per la localizzazione del Lotto 5 dei PMAR nel Comune di Mirandola finalizzata alla successiva espropriazione dell'area comunicando il relativo avvio del procedimento con nota CR/2015/20790 del 07/05/2015;

Rilevato altresì che il Commissario Delegato ha conseguentemente disposto, con propria ordinanza n. 24 del 12/06/2015, la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR) ed alle connesse opere di urbanizzazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, comprese nel territorio dei comuni di Mirandola, in corrispondenza delle particelle

catastali distinte al Fg 136, Mapp.li n 165 di mq 7.438, n. 167 di mq. 38, n. 169 di mq. 6.513, n. 170 di mq.20.317, n. 175 di mq. 38, n.176 di mq. 38, per un totale complessivo di mq. 34.382,00;

Dato atto che l'approvazione della localizzazione, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al punto che precede e costituisce altresì provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate;

Rilevato che solo successivamente a tale provvedimento, il Sig. Bertoli Luigi, per il tramite dei propri legali, ha manifestato la volontà di addivenire alla risoluzione del contenzioso mediante la sottoscrizione dell'atto di transazione;

Richiamato il parere fornito, a suo tempo, dall'Avvocatura dello Stato, con nota del 24 febbraio 2015, acquisita al protocollo n. CR/2015/7547 del 24/02/2015, con il quale, a conclusione di tutte le argomentazioni fornite, l'Avvocatura *"suggerisce quindi l'adozione di idoneo atto transattivo che copra le intere potenziali pretese della ditta Bertoli per l'intera area occupata"* ritenendo con riferimento al corrispettivo che *"l'ulteriore importo da corrispondere"* (rispetto a quello spettante a norma di legge) *"rientra nell'aliquid datum aliquid retentum proprio dei contratti transattivi che hanno lo scopo di definire la lite in atto"*;

Richiamata altresì la nota protocollo CR/2015/7868 del 25/02/2015 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha prospettato e informato il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, della proposta di transazione tra il Commissario Medesimo e il Sig. Bertoli Luigi, proprietario dei beni oggetto di esproprio;

Dato atto dell'ulteriore parere fornito dall'Avvocatura dello Stato del 13/07/2015, n. 27458, Rif. Cs. 2413/15 MZ, acquisito al protocollo n. CR/2015/35440 del 14/06/2015, con il quale si precisa che le spese relative all'atto di transazione sono a carico dell'Autorità Espropriante poiché l'Avvocatura *"ritiene che alla fattispecie non possa trovare applicazione il regolamento di contabilità dello stato R.D. 24.05.1924 n. 827"* il quale *"all'art. 62 prevede che le spese relative a tutti i contratti con lo stato siano a carico della parte privata"* poiché *"l'atto di transazione serve a dare termine alle vicende, anche giudiziarie connesse con una procedura espropriativa con sacrificio del diritto di proprietà relativamente agli immobili assoggettati ad espropriazione. Conseguentemente l'importo per indennità di esproprio non può subire diminuzione in forza della tassazione sull'atto da compiere."*;

Evidenziato che le spese relative all'atto di transazione non sono a carico della partita privata e rientrando l'accordo transattivo all'interno di una procedura espropriativa posta in essere dal Commissario Delegato quale organo straordinario dello stato, ex D.L. 74/2012, si invoca l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, se ed in quanto applicabile, in seguito alla proposizione di interpello (ex art. 11 Legge n. 212/2000) in merito alla competente Agenzia delle Entrate;

Considerato che sussiste ancora l'interesse nonché le condizioni per la conclusione del contenzioso mediante transazione tra il Commissario Delegato e la proprietà Sig. Bertoli Luigi;

Considerato che l'importo della procedura e della transazione in oggetto trova copertura finanziaria nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, così come rimodulati da ultimo con ordinanza n. 7 del 07/02/2015, nell'ambito della contabilità speciale, aperta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

DECRETA

- 1) le premesse sono parte essenziale ed integrante del presente atto;
- 2) di dare atto:
 - che il Commissario Delegato ha manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione bonaria del contenzioso inviando, al Sig. Bertoli Luigi ed ai suoi legali, la proposta di atto transattivo con nota CR/2015/9534 del 05/03/2015, rendendosi disponibile per la firma della stessa entro il 30/03/2015;
 - che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota Prot. n. CTZ/0013765 del 13/03/2015, assunta al protocollo del Commissario Delegato CR/2015/11429 del 16/03/2015, ha trasmesso, al Commissario medesimo, il provvedimento CTZ/119/2013 - D.P.R. 697 del 10 febbraio 2015 con il quale il Presidente della Repubblica ha accolto il ricorso, presentato dal Sig. Bertoli Luigi, avverso l'ordinanza di localizzazione delle aree per la realizzazione delle soluzioni abitative temporanee (ordinanza n. 43/2012);
 - che entro la data del 30/03/2015 non è giunta alcuna comunicazione da parte del Sig. Bertoli Luigi e dei suoi legali e pertanto l'Autorità Espropriante ha dato inizio all'iter di rinnovo della procedura per la localizzazione del Lotto 5 dei PMAR nel Comune di Mirandola finalizzata alla successiva espropriazione dell'area comunicando il relativo avvio del procedimento con nota CR/2015/20790 del 07/05/2015;
 - che il Commissario Delegato ha conseguentemente disposto, con propria ordinanza n. 24 del 12/06/2015, la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) ed alle connesse opere di urbanizzazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, comprese nel territorio dei comuni di Mirandola, in corrispondenza delle particelle catastali distinte al Fg 136, Mapp.li n 165 di mq 7.438, n. 167 di mq. 38, n. 169 di mq. 6.513, n. 170 di mq.20.317, n. 175 di mq. 38, n.176 di mq. 38, per un totale complessivo di mq. 34.382,00;
 - che l'approvazione della localizzazione, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al punto che precede e costituisce altresì provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate;
- 3) di dare atto altresì del parere fornito, a suo tempo, dall'Avvocatura dello Stato, con nota del 24 febbraio 2015, acquisita al protocollo n. CR/2015/7547 del 24/02/2015, con il quale, a conclusione di tutte le argomentazioni fornite, l'Avvocatura *"suggerisce quindi l'adozione di idoneo atto transattivo che copra le intere potenziali pretese della ditta Bertoli per l'intera area occupata"* ritenendo con riferimento al corrispettivo che *"l'ulteriore importo da corrispondere"* (rispetto a quello spettante a norma di legge) *"rientra nell'aliquid datum aliquid retentum proprio dei contratti transattivi che hanno lo scopo di definire la lite in atto"*;
- 4) di dare atto dell'ulteriore parere fornito dall'Avvocatura dello Stato del 13/07/2015, n. 27458, Rif. Cs. 2413/15 MZ, acquisito al protocollo n. CR/2015/35440 del 14/06/2015, con il quale si precisa che le spese relative all'atto di transazione sono a carico dell'Autorità Espropriante poiché l'Avvocatura *"ritiene che alla fattispecie non possa trovare applicazione il regolamento"*

di contabilità dello stato R.D. 24.05.1924 n. 827" il quale "all'art. 62 prevede che le spese relative a tutti i contratti con lo stato siano a carico della parte privata" poiché "l'atto di transazione serve a dare termine alle vicende, anche giudiziarie connesse con una procedura espropriativa con sacrificio del diritto di proprietà relativamente agli immobili assoggettati ad espropriazione. Conseguentemente l'importo per indennità di esproprio non può subire diminuzione in forza della tassazione sull'atto da compiere.";

- 5) di dare atto che le spese relative all'atto di transazione non sono a carico della partita privata e, rientrando l'accordo transattivo all'interno di una procedura espropriativa posta in essere dal Commissario Delegato quale organo straordinario dello stato ex D.L. 74/2012, invoca l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, se ed in quanto applicabile, in seguito alla proposizione di interpello (ex art. 11 Legge n. 212/2000) in merito alla competente Agenzia delle Entrate;
- 6) di ritenere ancora valida la proposta di transazione tra il Commissario Delegato e il Sig. Bertoli Luigi, proprietario dei beni oggetto di esproprio, che la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, con nota protocollo CR/2015/7868 del 25/02/2015, ha prospettato e informato il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012;
- 7) di confermare l'approvazione della proposta transattiva avanzata dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato a risoluzione di tutte le controversie in atto e future relative ai procedimenti espropriativi e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione degli: Edifici Scolastici Temporanei (EST), Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), inerenti la proprietà del sig. Bertoli Luigi sita in comune di Mirandola (MO);
- 8) di confermare ed approvare che l'accordo di transazione prevede il corrispettivo di € 1.350.000,00 (unmilionetrecentocinquantamila/00), quale somma da corrispondere al Sig. Bertoli Luigi a titolo di controprestazione per la rinuncia definitiva alla messa in esecuzione del D.P.R. di accoglimento del ricorso al Presidente della Repubblica, per la rinuncia a qualsiasi futura pretesa giurisdizionale e per l'assenso alla cessione di immobili mediante l'adozione del provvedimento ablativo di trasferimento della proprietà in luogo dell'atto di cessione volontaria;
- 9) di approvare che l'accordo di transazione venga stipulato con atto scritto mediante scrittura privata;
- 10) di dare atto che le somme relative alla transazione trovano copertura finanziaria nei quadri economici dedicati agli interventi sopra descritti, così come rimodulati con Ordinanza n. 7 del 07/02/2015, nell'ambito della contabilità speciale, aperta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna

15 LUG. 2015

Stefano Bonaccini

